

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DIRETTIVA 1999/38/CE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni

(GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66)

Rettificata da:

► **C1** Rettifica, GU L 37 del 12.2.2000, pag. 35 (1999/38)



DIRETTIVA 1999/38/CE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 118 A,

visita la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28. giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽⁴⁾,

- (1) considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttive, le prescrizioni minime al fine di promuovere i miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un maggior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- (2) considerando che, in base a detto articolo, tali direttive devono evitare di imporre vincoli amministrativi finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;
- (3) considerando che i mutageni delle cellule germinative sono sostanze che possono indurre un cambiamento permanente nella quantità o nella struttura del materiale genetico di una cellula con conseguente mutamento nelle caratteristiche fenotipiche della suddetta cellula, che può essere trasferito alle cellule figlie discendenti;
- (4) considerando che, a causa del loro meccanismo d'azione i mutageni delle cellule germinative possono produrre effetti cancerogeni;
- (5) considerando che il cloruro di vinile monomero è classificato nella categoria 1 — cancerogeni — ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁵⁾;
- (6) considerando che, a fini di chiarezza e coerenza, le disposizioni fondamentali fissate nella direttiva 78/610/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri

⁽¹⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 97/42/CE (GU L 179 dell'8.7.1997, pag. 4).

⁽²⁾ GU C 123 del 22.4.1998, pag. 21.

⁽³⁾ GU C 284 del 14.9.1998, pag. 111.

⁽⁴⁾ Parete del Parlamento europeo del 22 ottobre 1998 (GU C 341 del 9.11.1998, pag. 134), posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 1998 (GU C 55 del 25.2.1999, pag. 39) e decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/69/CE (GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19).

▼B

sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero ⁽¹⁾, devono essere incluse nella presente direttiva senza ridurre il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;

- (7) considerando che la direttiva 78/610/CEE può essere abrogata dopo l'attuazione della presente direttiva;
- (8) considerando che la cancerogenicità delle polveri di quercia e di faggi è stata confermata da studi epidemiologici su lavoratori esposti; che è altamente probabile che anche altri tipi di polveri di legno duro possano provocare il cancro negli esseri umani; che pertanto i lavoratori del relativo settore sono esposti a un serio rischio di sviluppare il cancro;
- (9) considerando che a tutela della salute dei lavoratori dovrebbe essere applicato il principio di precauzione, che pertanto la direttiva 90/394/CEE dovrebbe essere estesa al fine di contemplare tutti i tipi di polveri di legno duro;
- (10) considerando che è opportuno proseguire le ricerche sulla cancerogenicità delle altre polveri di legno; che la Commissione deve presentare proposte volte a proteggere la salute dei lavoratori qualora venga individuato un rischio;
- (11) considerando che l'articolo 16 della direttiva 90/394/CEE stabilisce misure per la fissazione di valori limite di esposizione per quanto riguarda le sostanze cancerogene per le quali è possibile farlo, sulla base delle informazioni disponibili, inclusi i dati scientifici e tecnici;
- (12) considerando l'opportunità di fissare tali valori limite per le polveri di legno duro; che gli attuali valori limite per il cloruro di vinile monomero devono essere ridotti per maggiormente riflettere i livelli minimi delle prassi tecnologiche che rispecchiano fattori di realizzabilità mantenendo al contempo l'obiettivo di garantire la salute dei lavoratori sul lavoro;
- (13) considerando che i lavoratori devono essere protetti efficacemente dal rischio di sviluppare il cancro a seguito dell'esposizione professionale alle polveri di legno duro; che l'obiettivo della presente direttiva non è limitare l'uso del legno sostituendolo con altri materiali ovvero sostituendo all'uso di alcuni tipi di legno quello di altri tipi di legno;
- (14) considerando che il rispetto dei requisiti minimi in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi specifici derivanti dagli agenti cancerogeni non mira solo a garantire la protezione della salute e della sicurezza di ciascun lavoratore ma anche ad assicurare un livello minimo di protezione per tutti i lavoratori nella Comunità;
- (15) considerando che un coerente livello di protezione contro i rischi derivanti dagli agenti cancerogeni deve essere determinato per tutta la Comunità e che tale livello di protezione deve essere fissato attraverso un insieme di principi generali, in modo da consentire agli Stati membri di applicare di conseguenza i requisiti minimi;
- (16) considerando che le modifiche contenute nella presente direttiva costituiscono un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;
- (17) considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE ⁽²⁾, il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro deve essere consultato dalla Commissione per l'elaborazione di proposte in questo settore,

⁽¹⁾ GU L 197 del 22.7.1978, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/394/CEE, è modificata come segue::

1) All'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per quanto riguarda l'amianto, oggetto della direttiva 83/477/CEE (*), le disposizioni della presente direttiva si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

(*) GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/24/CE (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).»

2) All'articolo 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera:

«a.bis) per "agente mutageno" si intende:

i) una sostanza che risponde ai criteri di classificazione nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE;

ii) un preparato costituito da una o più delle sostanze di cui al punto i) allorché la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti previsti in materia di limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito:

— nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, o

— nell'allegato 1 della direttiva 88/379/CEE nel caso in cui le sostanze o le sostanze non figurino nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza limiti di concentrazione;».

3) All'articolo 1, paragrafo 1; ►C1 all'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo e secondo comma, ◄ nonché paragrafo 4; all'articolo 5, paragrafo 5, lettere c), d), e) e j); all'articolo 6, lettere a) e b); all'articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera a); all'articolo 11, paragrafo 2; ►C1 all'articolo 14, paragrafi 3 e 8, all'articolo 16, paragrafo 1 e all'articolo 17, paragrafo 2 e all'allegato II, punto 1 ◄ il termine «cancerogeni» è sostituito con «cancerogeni o mutageni».

4) All'articolo 2, lettera b), all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafi 2 e 5, titolo e lettera a), il termine «cancerogeni» è sostituito con «cancerogeni o mutageni».

5) Nell'allegato I è aggiunto il punto seguente:

«5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro, ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde" pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.»

6) All'allegato II, la parte A è sostituita dalla seguente:

▼B

«A. VALORI LIMITE PER L'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Nome agente	EINECS ⁽¹⁾	CAS ⁽²⁾	Valori limite		osservazioni	Misure transitorie
			mg/m ³ ⁽³⁾	ppm ⁽⁴⁾		
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25 ⁽⁵⁾	1 ⁽⁵⁾	Pelle ⁽⁶⁾	Valore limite: 3 ppm (= 9,75 mg/m ³) fino a 3 anni dalla data di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 97/42/CE ^(*)
Cloruro di vinile monomero	200-831	75-01-4	7,77 ⁽⁵⁾	3 ⁽⁵⁾	—	—
Polveri di legno	—	—	5,00 ⁽⁵⁾ ⁽⁷⁾	—	—	—

⁽¹⁾ EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.

⁽²⁾ CAS: Chemical Abstract Service Number.

⁽³⁾ mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 KPA (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

⁽⁴⁾ ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m³).

⁽⁵⁾ Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di 8 ore.

⁽⁶⁾ Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.

⁽⁷⁾ Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

^(*) GU L 179 dell'8.7.1997, pag. 4.»

Articolo 2

La direttiva 78/610/CEE è abrogata a partire dal 29 aprile 2003.

Articolo 3

Sulla base dei più recenti dati scientifici disponibili la Commissione, entro due anni dalla data di adozione della presente direttiva, può presentare al Consiglio una proposta per l'adozione di valori limite riveduti per il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno duro, conformemente all'articolo 188 A del trattato.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 aprile 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative nazionali adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.